


**Comune di Castel San Pietro**

Tel. +41 (0)91 646 15 62  
Fax +41 (0)91 646 89 24  
info@castelsanpietro.ch

Comune di Castel San Pietro  
CH- 6874



01.01.2026

## **AVVISO – RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE 2026**

Si rende noto che la riscossione delle imposte comunali per l'anno fiscale 2026, che avverrà tramite l'Ufficio contribuzioni, avrà luogo in quattro rate di cui tre prelevate a titolo di acconto, nella misura del 90% circa di quanto dovuto in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, alla dichiarazione o ad un calcolo presunto.

### **1. I termini di scadenza per le rate di acconto sono così fissati**

Art. 240 LT: le imposte devono essere pagate **nei trenta giorni** successivi la loro scadenza e più precisamente:

I.a	rata di acconto	esigibile al 01.04.2026,	termine di pagamento 30.04.2026
II.a	rata di acconto	esigibile al 01.06.2026,	termine di pagamento 30.06.2026
III.a	rata di acconto	esigibile al 01.08.2026,	termine di pagamento 31.08.2026
IV.a	rata a conguaglio	a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.	

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

### **2. Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT):**

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del **0.25%** dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato alle condizioni del punto 3.

### **3. Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT):**

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo del **0.10%** dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

#### 4. Interessi di ritardo (art. 243 LT):

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del **3.50%**. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

#### 5. Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT):

Gli interessi rimunerativi e quelli di ritardo sino ad un importo di fr. 20,00, come pure gli importi per imposte inferiori ai fr. 10,00, non sono conteggiati. Il calcolo può essere richiesto presso la cancelleria.

## 6. Validità temporale dei tassi d'interesse:

I tassi d'interesse rimunerativi dei punti 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

Il tasso d'interesse di ritardo del punto 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura stessa.

## 7. Entrata in vigore:

1° gennaio 2026.